



Bologna, 9 marzo 2026

Circolare n. 2/2026

Oggetto: Rottamazione quinquies

1 Premessa

La Legge di bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199) ha previsto una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "rottamazione-quinquies"), circoscritta ai **carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023** derivanti:

- da **omessi versamenti** scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle **attività di liquidazione automatica** e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da **contributi INPS dichiarati e non pagati**, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del **Codice della strada** irrogate da **Amministrazioni statali** (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da **accertamento** esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di **recupero del credito d'imposta** e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello **stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi** compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73), **degli interessi di mora** ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/73 e **dei compensi di riscossione**, laddove ancora applicati.

L'Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.

2 Adesione alla rottamazione

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall'Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il **termine** perentorio per trasmettere la domanda è il **30.4.2026**.

Gli importi saranno liquidati d'ufficio dall'Agente della Riscossione entro il 30.6.2026.

Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.

3 Effetti della rottamazione

Il principale effetto della rottamazione consiste nello **stralcio** di **sanzioni, interessi e compensi di riscossione**.

In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto:

- non possono essere disposti nuovi **pignoramenti** e quelli in essere si sospendono;
- non possono essere azionate nuove **misure cautelari** (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
- i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;
- il **DURC** può essere rilasciato;
- sino al 31.7.2026 sono **sospesi** gli obblighi relativi al **pagamento di rate** da dilazione dei ruoli.

Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.

4 Dilazione delle somme

Il pagamento può avvenire in **unica soluzione entro il 31.7.2026** oppure in massimo **54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035**.

Per quanto riguarda le rate:

- la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026;
- dalla quarta alla 51^a, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla 52^a alla 54^a, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035.

In caso di pagamento rateale, dall'1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.

5 Decadenza dalla rottamazione

La rottamazione decade se **non viene pagata l'unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive** del piano di dilazione **oppure l'ultima rata** (rileva anche il pagamento **insufficiente**).

Non è prevista la **tolleranza** nel ritardo dei pagamenti per **5 giorni**.

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.

Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli.

6 Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. "rottamazione-ter" o "rottamazione-quater"), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova "rottamazione-quinquies", quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.

Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla "rottamazione-quinquies".

Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.

7 Giudizi pendenti

Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.

Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata.

Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.